



***COMUNE DI
ALICE BEL COLLE***

***REGOLAMENTO
COMUNALE***

DI

POLIZIA MORTUARIA

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in ambito Comunale, il complesso dei servizi relativi alla Polizia Mortuaria e Cimiteriale, intendendo per tali quelli relativi alla denuncia ed accertamento necroscopico, alle misure di profilassi relative, ai trasporti funebri, ai seppellimenti, alla custodia e/o sorveglianza del Cimitero Comunale, alle concessioni di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione dei sepolcri privati ed a tutte le attività ed i comportamenti posti in essere da privati, da Enti Pubblici nonché da Enti ed Imprese private in relazione al decesso della persona al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica e di tutte le operazioni che in via ordinaria e straordinaria vengono compiute su cadaveri in esecuzione delle norme vigenti ed in particolare: di cui:

- ⌘ D.P.R. 10.09.1990 N. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” che in seguito verrà citato come Reg. P.M.
- ⌘ D.P.R. 3.11.2000 N. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15.05.1997, n. 127;
- ⌘ Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993, n. 24 e del 31.07.1998, n. 10;
- ⌘ Legge 28.02.2001, n. 26 recante disposizioni sui servizi di inumazione esumazione e cremazione;
- ⌘ Deliberazione Giunta Regionale 5.8.2002, n. 115-6947;
- ⌘ L. Regionale 20 del 31/10/2007 (cremazione);

ARTICOLO 2 COMPETENZE

1. Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale, dal personale dell’Ufficio dello Stato Civile delegato dal Sindaco, dal personale dell’Ufficio Tecnico comunale, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l’Interno, del Ministro per la Sanità e della Autorità Giudiziaria.

2. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all’occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

3. Il servizio competente dell’ASL vigila e controlla le attività di Polizia Mortuaria impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari e propone al Sindaco i provvedimenti necessari da adottare per assicurare il regolare svolgimento dei servizi.

Rif.: Artt. 51 e 52 Reg. P.M.

ARTICOLO 3 RESPONSABILITA’

1. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l’impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale per accedere a cellette, a loculi, ecc.

ARTICOLO 4

FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DI EPIGRAFI

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto ed in qualunque modo espressa purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i famigliari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito è altresì data a persona convivente con il defunto, purché non si oppongano altri aventi titolo.
3. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.
4. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.
5. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

CAPO I

DEI PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 5

DICHIARAZIONE DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSO

1. La dichiarazione di morte di persona, sul territorio del Comune, è resa non oltre le 24 ore dall'accertamento del decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
4. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati all'Ufficiale dello Stato Civile con apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Rif.: Art. 72 e segg. D.P.R. 3.11.2000 N 396 Ord. S.C.; art. 1 Reg. P.M.

ARTICOLO 6

ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO

1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui agli artt. 8 e 9.
2. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.
3. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 78 del DPR 3.11.2000 N. 396 Ord. S.C., curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

Rif.: Art. 73 DPR 3.11.2000 N. 396 Ord. S.C.

ARTICOLO 7

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. Il medico curante deve fare entro 24 ore dall'accertamento del decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda Sanitaria Locale, nel cui territorio il Comune è ricompreso.
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto all' 45 del Reg. P.M..
5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185. (art. 38 Reg. P.M).
6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il servizio competente dell'ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.
7. Presso ogni Azienda Sanitaria Locale sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Rif.: Art. 18 Reg. P.M.

ARTICOLO 8

ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o protrazione di cui al successivo art. 12, e comunque non dopo le 30 ore. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia all'Autorità Giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica in relazione al caso.
2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.
3. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 74 DPR 3.11.2000 N. 396, sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico della Azienda Sanitaria Locale competente che lo ha nominato ed a questa riferisce sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

Rif.: Art. 74 DPR 3.11.2000 MN. 396 Ord. S.C.; artt. 1

ARTICOLO 9

REFERTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare

immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 365 del codice penale e 334 del Codice di procedura penale.

2. In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio dei nulla osta al seppellimento.

3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Rif.: Artt. 3, 5,.; art. 76 DPR 3.11.2000 N. 396 Ord. S.C.

ARTICOLO 10

RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ASL competente per territorio.

2. Inoltre, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'ASL provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Rif.: Art. 5 Reg. P.M.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ARTICOLO 11

TERMINI DI OSSERVAZIONE

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento, nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'art. 8 del DPR 285/1990; nei casi di malattia infettiva diffusiva o di iniziata putrefazione; infine quando ricorrano speciali ragioni, su proposta del Servizio competente della ASSL.

3. E', invece, da protrarre sino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

4. Nel deposito di osservazione, o sala autoptica, fintanto che la salma rimane a disposizione della Autorità Giudiziaria o in attesa di riscontro diagnostico, è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

ARTICOLO 12

MODALITA' DI OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da

parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addettovi, se in locali di osservazione, di cui all'art. seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

2. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né collocato nei feretro prima della visita necroscopica.

3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il servizio competente dell'ASL prescrive le speciali misure cautelative da adottare.

Rif.: Artt. 11, 13, 14 e 15 Reg. P.M.

ARTICOLO 13 LOCALI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

1. Considerato che gli artt. 12 e 13 del DPR n. 285/1990 prevedono che i Comuni si dotino di un deposito di osservazione ove raccogliere le salme di persone decedute in situazioni indicate negli articoli medesimi e di un obitorio per l'assolvimento delle funzioni parimenti ivi specificate, con deliberazione G.C. 80 del 20.12.2004 si è autorizzato l'utilizzo della camera mortuaria esistente presso il cimitero di Acqui Terme concessa a questo ente dalla Giunta Comunale di Acqui Terme con la delibera di Giunta n. 89 del 03/04/2003, alle condizioni economiche specificate dalla delibera medesima.

Rif.: Art. 12 - 13 - 14 - 15 Reg. P.M.

ARTICOLO 14 AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO ED AL SEPPELLIMENTO DI CADAVERI, DI NATI MORTI, OSSA, FETI, ECC.

1. Salvo il nulla osta di cui all'art. 9 la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di Polizia Mortuaria.

2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del Reg. P.M., sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso rilasciato dalla Azienda Sanitaria locale e con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è eseguito nel rispetto delle indicazioni previste dal presente Regolamento;

4. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Rif.: Artt. 5, 6 e 7 Reg. P.M., artt. 75 e 76 DPR 3.11.2000 N. 396 Ord. S.C.

ARTICOLO 15 RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del Regolamento P.M. e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 37, 38 e 39 dello stesso Reg. P.M.

2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio dell'ASL per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sanitario deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

4. Le autopsie sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. 285/90.

5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

ARTICOLO 16

RILASCIO CADAVERI, OSSA, ECC. A SCOPO DI STUDIO

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e seguenti del Reg. P.M.. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

3. A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'art. 41 Reg. P.M. e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, ecc., all'incaricato del trasporto al cimitero.

4. Agli istituti universitari il servizio competente dell'ASL può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 43 del Reg. P.M., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del cimitero.

5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

ARTICOLO 17

AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

1. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente art. 16.

2. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 32 del Reg. P.M., è eseguito dal servizio competente dell'ASL o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

3. Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 18

DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dal presente Regolamento.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuolo.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito od avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente art. 7

Rif.: Artt. 74 e 77 Reg. P.M.

ARTICOLO 19 AUTORIZZAZIONE VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO

1. La chiusura del feretro è eseguita ai sensi degli art. 30 e 75 del DPR 285/1990, nonché secondo le disposizioni delle Circolari Ministeriali e degli Atti Regionali emanati in materia.

2. La ditta incaricata del servizio funebre, provvederà alla sigillazione del feretro conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Essa dovrà accertare:

a) l'identità del cadavere, previo riconoscimento da parte di due idonei testimoni;

b) che sia stato rilasciato il permesso di seppellimento e, ove richiesto, il decreto di autorizzazione al trasporto della salma;

c) che le casse ed i cofani abbiano le caratteristiche previste dal presente Regolamento e rispondano ai requisiti necessari in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati ed in relazione al trasporto.

3. A seguito di detta operazione la ditta incaricata provvederà a rilasciare autocertificazione attestante la conformità del feretro a quanto previsto dall'art. 30 del DPR 285/90 e sottoscriverà apposito verbale delle operazioni di chiusura del feretro.

Rif.: D.G.R. n. 115-6947 del 5.8.2002 e nota ASL 7 n. 39363 del 5.11.2002

ARTICOLO 20 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione: il feretro deve essere di legno dolce, con le caratteristiche di scarsa durabilità preferibilmente di abete o di pioppo, pino, larice ecc.; lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2; eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del Reg. P.M.;

b) per tumulazione : duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del Reg. P.M.;

c) per la cremazione : la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune del decesso; la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa in legno con le caratteristiche di cui alla lettera e) laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune del decesso. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

d) per trasferimento di salme da Comune a Comune, con percorso superiore al 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione o pratica funebre : è prescritta la duplice cassa, come alla lettera b) precedente, e si applicano le disposizioni degli artt. 27, 28, e 29 del Reg. P.M. se il trasporto è per o dall'estero.

e) per trasporti brevi: per trasporto di salme, per inumazione o cremazione, da Comune a Comune con percorso inferiore ai 100 km., è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, comma 5, del Reg. P.M.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva –diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del Reg. P.M..
4. Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Rif.: Artt. 30, 31 e 75 Reg. P.M.

ARTICOLO 21 SERVIZI FUNEBRI PER INDIGENTI

1. Per le salme di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, residenti in vita in Alice Bel Colle, il Comune provvederà alla fornitura del feretro di tipo comune per inumazione, di cui alla lett. a) dell'articolo precedente, al servizio di trasporto dal luogo del decesso al locale cimitero, alla sepoltura per inumazione in campo comune ed ai servizi minimi correlati.

Qualora ne ricorrano i presupposti di fatto e di diritto, ai sensi e per gli effetti della legge 28.02.2001, n. 26 il servizio di cremazione è gratuito. Nel caso in cui non venga richiesto l'affidamento o la dispersione delle ceneri in natura, le stesse potranno essere conferite al locale Cimitero per la dispersione in cinerario comune o tumulate in luogo individuato dal Sindaco ed a ciò destinato.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Servizio Sociale competente per territorio sulla scorta della valutazione professionale dell'Assistente Sociale relativa alle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare del defunto.

3. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado o per prevalente interesse pubblico.

4. L'Ente assumerà direttamente gli oneri derivanti dal servizio prestato da impresa di onoranze funebri con sedi sul territorio e/o unità operative/commerciali, all'uopo individuata. Nel caso in cui lo stato di cui al comma 2 non possa essere certificato dal servizio competente di cui sopra, l'Amministrazione Comunale si rivarrà delle spese sostenute.

ARTICOLO 22 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli altri eventuali dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 23 TRAPORTI

1. Il trasporto delle salme sul territorio comunale è disciplinato, oltre che dal Reg.P.M., dal presente Regolamento.

2. I trasporti funebri di cui all'art.16 comma 1 lett. a) Reg.P.M. vengono eseguiti dalle Imprese di Onoranze Funebri, munite della prescritta autorizzazione di P.S. e delle altre autorizzazioni previste dalla normativa in materia.

3. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del Reg. P.M., previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, comma 2, del citato Reg. P.M. che recita: "...ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, può imporre il pagamento di un diritto fisso...."

4. Tale diritto e' stabilito dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 24

MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge P.S., approvato con Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 comprende: il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero o dalla convivenza, ecc.; il corteo a passo o con auto funebre e con altri mezzi di trasporto al seguito, fino alla chiesa o tempio, con sosta per le esequie ordinarie; il proseguimento, con auto funebre e con altri mezzi di trasporto al seguito e/o corteo a passo, fino al cimitero. Il trasporto della salma effettuato direttamente dall'abitazione, dall'ospedale, dalla convivenza al cimitero avverrà con auto funebre e con altri mezzi di trasporto al seguito, e/o corteo a passo.

2. Le Ditte Private di Onoranze Funebri procedono nel caso di trasporti nel Comune o fuori dal Comune, alla operazione di saldatura della cassa di zinco, ferme restando le norme di carattere generale previste dal presente regolamento.

3. Lo stesso tipo di vettura è impiegato in tutto il percorso.

4. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti. Diversamente la salma è depositata nella camera mortuaria.

5. Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Rif.: Art. 22 Reg. P.M..

ARTICOLO 25

TRASPORTI GRATUITI

1. Per le salme di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, residenti in vita in Alice Bel Colle, i trasporti funebri, quando non siano previsti fuori Comune, sono gratuiti e comunque effettuati con servizio decoroso a carico del Comune. Per lo stato di indigenza o di bisogno si rinvia al precedente art. 21, comma 2. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado o per prevalente interesse pubblico.

2. E' a carico del Comune il trasporto di salme accidentate dal luogo di recupero al locale di osservazione o obitorio presso il Cimitero locale o presso obitorio di altro Ente convenzionato, per l'effettuazione di accertamenti autoptici quando anche richiesti dall'Autorità Giudiziaria o dall'A.S.L.

Rif.: Art. 16 Reg. P.M..

ARTICOLO 26

ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri, sia in ambito Comunale che per altri Comuni, si effettuano dal lunedì al sabato secondo orari stabiliti dagli organi competenti; la domenica e nei giorni festivi possono essere autorizzati a condizione che gli adempimenti necessari siano stati effettuati nella precedente giornata.

2. I funerali non potranno effettuarsi nei giorni festivi e la domenica, salvo eccezionali esigenze da valutare di volta in volta e previa formale autorizzazione rilasciata dal Sindaco. Nel caso che le festività di cui sopra siano precedute o seguite dalla domenica, i funerali potranno avere luogo anche alla domenica. Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti dagli Organi competenti, secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.

3. L'orario dei funerali viene concordato con l'autorità ecclesiastica locale.

Rif.: Art. 22 Reg. P.M.

ARTICOLO 27 RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione che, a richiesta, intervengono all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

2. La salma può sostare in chiesa solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa delle esequie.

ARTICOLO 28 TRASPORTI NON IN SEDE DI FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere all'obitorio o ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo chiuso, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del Reg. P.M., in modo che sia impedita la vista dall'esterno; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

3. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, con o senza corteo, con l'impiego di vettura chiusa.

4. In egual modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.

Rif.: Artt. 17 e 19 Reg. P.M.

ARTICOLO 29 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE — RADIOATTIVITA'

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'ASL prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. La salma di persona deceduta per malattia infettiva-diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti artt. 12 e 13, può, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata nel cimitero, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitatrici a giudizio del Sindaco, di concerto con il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL per eseguirne, poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, tumulazione o cremazione.

3. Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale competente disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Rif.: Art. 18 Reg. P.M.

ARTICOLO 30

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco, con proprio decreto, su domanda degli interessati. Ai sensi della D.G.R. n. 115-6947 del 5.8.2002 l'A.S.L. esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri di cui all'art. 16 del Reg. P.M. limitatamente alle circostanze in cui la stessa ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari. La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
2. Dell'autorizzazione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze funebri.
3. Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui è destinato previo pagamento della tariffa stabilita dal Comune.
4. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25 del Reg. P.M e D.G.R. 5.8.2002 n. 105-6937 e nota ASL n. 7 n. 39363/5.11.2002.
5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Rif.: Artt. 24, 25 e 26 Reg. P.M. – D.G.R. n. 115-6947 del 5.8.2002 e nota ASL 7 n. 39363 del 5.11.2002

ARTICOLO 31

TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 10 luglio 1937, n. 1379 o di altri stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del Reg. P.M.; nel secondo caso si applicano prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento; in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.
2. Per il trasporto di ceneri e di resti mortali per e da altro Stato si applicano le disposizioni dell'art 8.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

ARTICOLO 32

NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui allo art. 30 del Reg. P.M. e del precedente art. 20. Ai sensi della D.G.R. N. 25-8503 del 24.02.2003 è temporaneamente sospeso il trattamento antiputrefattivo praticato alle

salme di cui all'art. 32 del Reg. P.M.. Il trattamento antiputrefattivo trova applicazione esclusivamente per le salme trasportate all'estero.

2. La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e, nei trasporti da Comune a Comune, munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarli in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione del compimento delle operazioni.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di ricevimento, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

4. Se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, il decreto anzidetto deve stare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Rif.: D.G.R. n. 25-8503 del 24.02.2003

ARTICOLO 33

TRASPORTO DI RESTI E DI CENERI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco; se il trasporto è per o da Stato Estero si applicano le disposizioni dell'art.8.1 della Circolare n.24 del 24.6.1993.

2. Il trasporto fuori Comune non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

3. Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Rif.: Artt. 26 e 36 Reg. P.M.

CAPO V

STRUTTURA DEL CIMITERO

ARTICOLO 34

DISPOSIZIONI GENERALI SUL CIMITERO

1. Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con il cimitero edificato sul territorio del Comune.

2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero.

3. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 58, 68, 69, 71, 72 e 73 del Reg. P.M.e art.10 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

4. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del Reg. P.M.

Rif.: Art. 337 dei T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265.

ARTICOLO 35

OSSARIO COMUNE

1. Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni in condizioni di completa mineralizzazione, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.
2. Circa il divieto di asportare ossa dal cimitero e circa il commercio delle stesse, si richiama il precedente art. 16.

Rif.: Artt. 43 e 67 Reg. P.M.

ARTICOLO 36

SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U.LL.SS. e del Reg. P.M., può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dall'Organo competente, sentito il servizio competente dell'ASL competente per territorio.
3. Le concessioni di sepoltura private, nel cimitero soppresso, sono regolamentate dagli artt. 98 e 99 del Reg. P.M.; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa luogo al rimborso previsto dal presente Regolamento.
4. Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

Rif.: Artt. 96 e segg. Reg. P.M.

ARTICOLO 37

COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO: PROGETTI - STUDIO TECNICO - RELAZIONE SANITARIA

1. I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art. 55 del Reg. P.M.
2. Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt. 56, 57, 60 e 61 del Reg. P.M., nonché agli artt. 58 e 59 dello stesso regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.
3. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

ARTICOLO 38

ZONA DI RISPETTO

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato per un raggio non inferiore a 200 metri, nel quale sono vietati la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti.

Art. 57 Reg. P.M. e art. 338 T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 e successive

modificazioni.

CAPO VI

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 39

AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e inumate tutte le salme senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione.
2. Sono pure accolti i resti mortali delle persone di cui al precedente comma.

Rif.: Art. 50 Reg. P.M.

ARTICOLO 40

INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate d'ufficio, previo pagamento della tariffa stabilita dal Comune, per effetto della legge 26/2001.
2. E' ammessa l'inumazione nel campo comune esclusivamente delle salme di :
 - a) persone residenti al momento del decesso in Alice Bel Colle
 - b) persone non residenti al momento del decesso ma native o residenti in Alice Bel Colle al momento della nascita
 - c) persone indigenti o bisognose di cui all'art. 21 del presente regolamento
3. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.
4. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le rispettive misure devono essere conformi a quanto disposto del Reg.P.M. e dalla Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri debbono avere, nella loro parte più profonda (non inferiore a m. 2), una lunghezza di m. 2,20 e una larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Per ogni posto la superficie deve, pertanto, avere un'estensione di mq. 3,50.
6. A richiesta dei privati su ogni fossa in campo comune è consentita la sistemazione delle sepolture stesse, a cura e spese degli interessati e previa autorizzazione da rilasciarsi dall'Ufficio Competente, mediante posa di monumenti copri tomba, ivi compresi gli arredi a verde con o senza piantumazione di arbusti, le cui dimensioni non possono superare le seguenti misure massime: lunghezza cm. 150 e larghezza cm. 70. Le eventuali piantumazioni di arbusti possono avere un'altezza non superiore a m. 1,0 (nostro m. 1.10) e la dimensione della chioma non deve sbordare dalle misure massime del monumento copri tomba, qualora esistente, (cm.150 x 70) oppure, qualora il manufatto non sia installato, la stessa non può comunque superare le dimensioni massime consentite di cm. 150x70.
7. L'installazione dei copri tomba, ivi compresi gli arredi a verde con o senza piantumazione di arbusti, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai

richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del Reg.P.M. Il servizio di inumazione svolto dal personale comunale è soggetto alla tariffa determinata con separato provvedimento.

Rif.: Artt. 71, 72 e 73 Reg. P.M.

ARTICOLO 41 CIPPO

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e cippi costituiti da materiale resistente agli agenti atmosferici e di altezza non superiore a 1,50 m previo pagamento della relativa tassa .
2. Sul cippo, dovrà essere poi applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
3. E' concesso il diritto di rinnovare tale ricordo, trascorso il periodo normale di dieci anni, dietro pagamento della relativa tassa

Rif.: Art. 70 Reg. P.M.

ARTICOLO 42 TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti ossei o urne cinerarie in opere murarie quali loculi, cellette nicchie costruite dal Comune o dai concessionari di aree nel caso di costruzioni di tombe di famiglia o per convivenza, secondo le norme previste dal presente Regolamento.
2. E' consentita la collocazione di un massimo di due cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie in un unico tumulo, sia presente o meno un feretro, purché le misure del manufatto (loculo) lo consentano.
- 3 Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona titolare del loculo (per titolare del loculo è da intendersi colui al quale è destinato il loculo in sede di concessione). Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
4. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.
- 5 Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del Comune e le aree destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Rif.: Art. 76 e 77 Reg. P.M. - Art. 13 Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

CAPO VII **ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

ARTICOLO 43 ESUMAZIONE ORDINARIA

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie, regolate dal Sindaco con propria ordinanza, si eseguono alla scadenza del decennio o della concessione; le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
3. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato.
4. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 anni per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria. Prima dei predetti termini, il Sindaco può consentire le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto dei feretri, ma non per la loro apertura.

ARTICOLO 44 ESUMAZIONE NATI MORTI

1. L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti, ecc., inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento, se sussistono le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 82 del D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 45 AVVISI DI SCADENZA ORDINARIA

1. La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi e nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, almeno 3 mesi prima, sono collocate comunicazioni di servizio recanti l'avviso di scadenza; inoltre all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, in Novembre, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate.

ARTICOLO 46 ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria è eseguita prima del termine ordinario di scadenza su autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione, su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.
2. La salma esumata per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportata nella sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.
3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla sola presenza del necroforo (per esplicito dettato della D.G.R. n. 115-6947 del 5.8.2002 e della nota n.39363/5.11.2002 A.S.L. 7 viene sospesa temporaneamente l'assistenza di personale dell'A.S.L.).
4. Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si rimanda alle caratteristiche di cui all'art. 20, lett.e).
5. Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'autorità giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art. 84 del Reg. P.M., non possono, quindi, essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
6. Se sono trascorsi meno di due anni dalla morte della persona occorre richiedere preventivo parere al servizio competente dell'A.S.L.. La stessa provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattia infettiva, concederà il parere; in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte.

ARTICOLO 47 ESTUMULAZIONI

1. Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze.
2. Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro metallico.
3. In alternativa alla inumazione in campo comune i resti mortali possono essere avviati alla cremazione su richiesta degli aventi diritto.
4. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre vent'anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni;
5. L'estumulazione straordinaria finalizzata al trasferimento del feretro è autorizzata dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. Il semplice spostamento di feretri all'interno dello stesso cimitero non configura il "trasporto". La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e può essere fatta dal necroforo. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il trasferimento può essere ugualmente consentito purché lo stesso venga sistemato in cassa metallica.
6. Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Rif.: Artt. 86 e 88 Reg. P.M. – DGR n. 115-6947 del 5.08.2002 e nota n. 39363/5.11.2002 A.S.L. 7.

ARTICOLO 48 OPERAZIONI VIETATE — DENUNCIA

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misure inferiori a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il necroforo è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possono configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Rif.: Art. 87 Reg. P.M.

ARTICOLO 49 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie, per effetto della legge 26/2001, sono a titolo oneroso, secondo la tariffa determinata dal Comune. Sono gratuite nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte della famiglia. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado o per prevalente interesse pubblico.
2. Le esumazioni straordinarie sono a titolo oneroso, secondo la tariffa determinata dal Comune.
3. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie, da loculi e da tombe di famiglia, sono a carico del richiedente.

ARTICOLO 50 RACCOLTA DELLE OSSA – GESTIONE RIFIUTI

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
2. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco come prescritto dal presente Regolamento;
3. Per la gestione dei rifiuti provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni si fa rinvio al Decreto 26.6.2000, n. 219 "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5.2.1997, n. 22."

Rif.: Art. 85 del Reg. P.M.

ARTICOLO 51 OGGETTI DA RECUPERARE

1. I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.
2. Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue, se destinati all'ossario generale.
3. Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all'ufficio.

ARTICOLO 52 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali lapidei e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso o, nel miglioramento di tombe abbandonate.
2. I materiali che non possono essere reimpiegati all'interno della stessa struttura cimiteriale, vengono smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
3. Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 4° grado, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

CAPO VIII CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

ARTICOLO 53 CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

1 Il Comune può concedere ai privati che ne facciano richiesta l'uso di:

- a) aree per tombe di famiglia monumentali
- b) tombe o forni o loculi individuali
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

2. Per i non residenti, si applicherà una maggiorazione pari al 20% delle tariffe tempo per tempo in vigore per la concessione delle sepolture di cui al comma precedente.

3. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionari.

ARTICOLO 54

DEPOSITO PROVVISORIO

1.A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno dei loculi a disposizione del Comune, previo pagamento del canone stabilito.

2.La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3.La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 24 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4.Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

5. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

A) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

ARTICOLO 55

MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La sepoltura individuale privata per singola salma viene concessa a favore di chi ne faccia richiesta secondo quanto stabilito dall' art.53..

2.Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 40 (quaranta) dalla data di stipula dell'atto di concessione in uso di ciascun loculo.

3. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.

4 La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere né destinata né trasferita a terzi da parte del concessionario se non per dichiarazione di rinuncia, come previsto dal presente Regolamento. E' oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura. Gravano sul richiedente l'imposta di bollo e, in

quanto dovute, tutte le spese contrattuali. Per tumulazione di resti ossei e/o delle ceneri si fa rinvio all'art. 39 del presente Regolamento.

ARTICOLO 56

SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA INDIVIDUALE

1. Le sepolture private per tumulazioni sono concesse già complete di opere a cura del Comune.
2. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le opere stesse.
3. In difetto di tale dovere, il Sindaco, ai componenti della famiglia del concessionario, previa diffida, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all'articolo che segue.

Rif.: Art. 63 Reg. P.M.

ARTICOLO 57

DURATA – DECADENZA

1. La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata indicata, per ogni tipo, in questo Regolamento.
2. La concessione può essere dichiarata decaduta, anche prima della scadenza del termine, nel seguente caso:
 - a) quando, trattandosi di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività tali sepolture risultino in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.
3. Il predetto provvedimento viene adottato con atto Comunale, previa diffida al Concessionario o ai suoi eredi se reperibili.
4. Nel caso di cui alla lett. a), se il concessionario, o i suoi successori, non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo posto all'ingresso del cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.
5. Decorsi 90 giorni dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo comunale e all'albo del cimitero, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

Rif.: Art. 63 Reg. P.M.

ARTICOLO 58

SISTEMAZIONE DELLE SALME A SEGUITO DI DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative alle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

Rif.: Art. 86 Reg. P.M.

ARTICOLO 59

RINUNCIA DI SEPOLTURE — RIMBORSI

1. La dichiarazione di rinuncia alla concessione della sepoltura individuale da parte degli aventi diritto dà titolo al rimborso di una somma pari a $\frac{1}{4}$ (un quarto) della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
2. La dichiarazione di cui al punto 1. e, nel caso di sepoltura occupata, l'estumulazione della salma, comportano la piena disponibilità al Comune del manufatto che potrà essere ridato in concessione anche se non ancora perfezionata la procedura di rimborso.

B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

ARTICOLO 60 TOMBE DI FAMIGLIA O MONUMENTALI

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo, o di anni 30 dopo l'ultima tumulazione.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiedere la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistano persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare provvedimento e si dovranno affiggere avvisi per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nei casi invece di domande di constatata regolarità della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
4. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente allo ampliamento o alla struttura di un nuovo cimitero.
5. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito agli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 61 MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi previsti dal presente Regolamento, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, Ente, Comunità.
2. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura in questione, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.
3. La concessione di aree è disposta dal Responsabile del Settore competente, a termini delle vigenti disposizioni regolamentari, con regolare atto.
4. Solo con la stipulazione dell'atto la concessione si intende perfezionata.

5. Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera ed al posto.
6. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area.
7. E' prevista la possibilità di concessione ad una famiglia con la partecipazione di nr. 1 famiglia ulteriore. Nella richiesta di concessione deve essere indicata la percentuale di spettanza di ciascuna famiglia.

Rif.: Artt. 90 e 92 Reg.P.M.

ARTICOLO 62

PROGETTO — COSTRUZIONI DELLE OPERE — TERMINI - LIMITI DI IMPIEGO DELL'AREA

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico, su conforme parere del Servizio competente dell'Asl e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Servizio competente dell'Azienda regionale Asl.

ARTICOLO 63

DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE DEI MANUFATTI

1. Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione di sepoltura privata, sia individuale che di famiglia, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se nel caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.
3. Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come previsto dal presente Regolamento.

Rif.: Artt. 63 e 92 Reg. P.M.

ARTICOLO 64

AVENTI DIRITTO IN SEPOLTURE DI FAMIGLIA

1. Il diritto delle sepolture private di famiglia, è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. Nel caso di partecipazione di una ulteriore famiglia il diritto di sepoltura spetta ai medesimi aventi diritto di cui sopra.

2. Ai fini dell'applicazione del 1° e 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.9.90, n. 285, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone dei concessionari, dei loro coniugi, degli ascendenti e discendenti in linea retta, dei rispettivi coniugi di questi, ed è esteso ai collaterali ed affini sino al 4° grado. In ogni caso tale diritto si esercita sino al completamento della capienza del sepolcro.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal concessionario all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali ed affini, qualora non siano citati nell'atto stesso della concessione, la sepoltura deve essere autorizzata dal/dai titolare/titolari della concessione o, in assenza dello/degli stesso/i, da ascendenti o discendenti in linea retta, con apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, da presentare all'Ufficio dello Stato Civile - Affari Cimiteriali.

5. I casi di salme di persone estranee con la famiglia del concessionario o che erano state loro conviventi e le eventuali condizioni di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei titolari della concessione, verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura del comma precedente.

ARTICOLO 65

AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, nei confronti delle quali il concessionario non abbia manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nella sepoltura medesima, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

3. Il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

4. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati. E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, ai sensi della circolare n. 24/1993..

Rif.: Art. 93 Reg. P.M.

ARTICOLO 66

RICORDI FUNEBRI

1. Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nello ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

ARTICOLO 67

ESTUMULAZIONE - VINCOLO

1. Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta del concessionario, quando occorre disporre di loculo, per salma di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno 30 anni dalla tumulazione, per la conservazione dei resti in apposito ossario o in singole cellette, salvo i divieti previsti in questo Regolamento.

2. Il concessionario, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme.

ARTICOLO 68

RECUPERO A FAVORE DEL COMUNE

1. Aree libere.

a) Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso previsto.

2. Aree con parziale costruzione.

a) Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui al comma 1) precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

ARTICOLO 69

DECADENZA - REVOCA - ESTINZIONE

1. La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

a) a decadenza:

1) per inadempienza di doveri in ordine ai termini per l'inizio della esecuzione delle opere di costruzione;

2) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

b) a revoca, per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del Reg. P.M., nelle condizioni di cui al successivo art. 73

c) ad estinzione, per soppressione del cimitero.

2. I suddetti provvedimenti sono adottati previa comunicazione agli interessati o agli eredi, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione all'albo comunale e all'albo cimiteriale.

ARTICOLO 70

PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELLA DECADENZA E REVOCA

1. Pronunciate la decadenza di cui al paragr. 1° lett. a) dell'art. precedente e la revoca di cui alla lett. b) dello stesso articolo, il Sindaco provvede al trasferimento delle salme e dei resti come previsto dal presente Regolamento.

2. Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere a seconda dello stato delle cose, ricorrendo, se del caso, alla cessione delle opere.

ARTICOLO 71

DIVISIONE - RINUNCE - SUBENTRI

1. Più titolari di sepoltura privata di famiglia, se d'accordo, possono presentare al Comune, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, l'individuazione e la divisione dei posti della concessione stessa.

2. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

3. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di Polizia Mortuaria - Ufficio stato civile.

4. In caso di decesso del concessionario di sepoltura privata di famiglia, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria - Ufficio stato civile , entro 6 mesi dalla data del decesso.

5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi siano persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione, o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 72

DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 52.

ARTICOLO 73

SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

ANTERIORI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (D.P.R. 285/1990)

1. Le sepolture di famiglia e per collettività, anteriori al D.P.R. 21.10.1975, n. 803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

2. Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

CAPO IX

CREMAZIONE

ARTICOLO 74

CREMAZIONE – NORME GENERALI

1. La materia è disciplinata da:

- art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440, così come interpretato autenticamente dall' art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26;
- Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285 del 10.09.1990;
- circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
- legge n. 130 del 30/03/2001;
- legge Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007.

ARTICOLO 75

CREMATORIO

1. I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse secondo la normativa vigente in materia.

2. E' fatto divieto di utilizzare crematori mobili;
3. E' facoltà del Comune associarsi per la costruzione;
4. Essendo il cimitero del Comune di Alice Bel Colle sprovvisto di crematorio, per le operazioni di cremazione ci si avvale del crematorio del cimitero di altri comuni.

Rif.: Art. 80, c. 6, Reg. P.M., art. 4, c. 9 L.R. 20/2007 e Circolare Ministero della Sanità 24.06.1993 n. 24

ARTICOLO 76

RICHIESTA DELLA CREMAZIONE

MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76, 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, subordinatamente alla presentazione dei documenti indicati all'art. 79 del Reg. P. M.

2. La volontà del coniuge o dei parenti, in assenza di volontà contraria del de cuius, deve risultare da atto scritto con sottoscrizione prestata ai sensi della normativa vigente. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione. L'iscrizione a tali associazioni vale anche contro il parere dei familiari. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

3. Quanto previsto al comma 2 non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della deposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.

L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non sia corredata del certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario ASL, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

4. In caso di morte improvvisa o sospetta l'Autorità Giudiziaria rilascerà, oltre al Nulla Osta al seppellimento, anche specifico Nulla Osta alla Cremazione ai sensi dell'Art. 79 c. 5 del Reg. P.M.

5. La cremazione non può effettuarsi prima che siano decorsi i termini indicati nell'art. 11 del presente regolamento.

6. E' consentita la cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l'entrata in vigore del Reg. Pol. Mortuaria DPR 285/90, precedentemente inumati o tumulati seguendo le procedure di cui all'art 79 del Reg. di Polizia Mortuaria.

7. La cremazione dei resti mortali (provenienti da esumazioni allo scadere del turno decennale e da estumulazioni decorso il termine minimo dei 30 anni) di persone decedute prima dell'entrata in vigore del Reg. P.M. DPR 285/90 è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in sua assenza dei parenti più prossimi individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile, con le modalità previste dalle Circolari Ministeriali n. 24/93 e n. 10/98.

8. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione di resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31.07.2002, n. 1979.)

Rif.: Art. 79 Reg. P.M., Art. 2, c. 11 L.R. 20/2007

ARTICOLO 77 CREMAZIONE STRANIERI

1. Per la cremazione di salma di cittadino straniero, in aggiunta ai documenti di cui all'articolo precedente, è necessario il "nulla osta alla cremazione" rilasciato dalle Autorità Straniere competenti, in base alle norme dello Stato di appartenenza del defunto, in applicazione delle disposizioni previste dal Diritto Internazionale privato.

Rif.: Art. 24 L. 31.05.1995, n. 218

ARTICOLO 78 CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - tumulate in tomba di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che le urne siano realizzate in materiali non deperibili;
 - interrate all'interno del cimitero;
 - disperse all'interno del cimitero comunale nell'apposita area indicata come "cinerario comune" ed individuata con apposito provvedimento;
 - disperse in aree private come specificato dal c.6 del presente articolo;
 - disperse in altro Comune, ove la dispersione sia consentita;
 - affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Ciascuna urna cineraria o cassetina deve contenere le ceneri di un solo defunto e deve portarne all'esterno il nome, il cognome, le date di nascita e di morte. L'urna contenente le ceneri deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
3. L'urna cineraria deve avere le dimensioni massime di cm. 25.00*40,00 ed altezza di cm. 25.00, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
4. **Affidamento** . L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla L. 130/2001 e dalla L.R. 20/2007 nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, datata e sottoscritta dall'associato, o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.

Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nella propria residenza o per disperdere le ceneri.

L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Con separato provvedimento comunale saranno stabilite le tariffe per i servizi a titolo oneroso.

5. In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in abitazioni private, le ceneri devono essere racchiuse in un contenitore stagno ed infrangibile fornito da chi effettua la cremazione, riportante all'esterno i dati anagrafici del defunto; detto contenitore deve essere altresì posto in un'urna di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all'esterno, assieme ai dati anagrafici, un sigillo anti-effrazione di alta durabilità.

La conservazione dell'urna ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non si profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture, o rotture accidentali.

L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

La conservazione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, in ogni caso dopo il 31/01/2007, data di entrata in vigore della L.R. 20/2007, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Qualora l'affidatario dell'urna intenda, per qualsiasi motivo rinunciarvi, lo stesso è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero di residenza, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione scritta resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento.

In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un'abitazione privata, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale di residenza dello stesso, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

La vigilanza sul mantenimento nel tempo delle condizioni di affidamento dell'urna, nonché l'accertamento delle relative violazioni, sono affidate agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente regolamento, le ceneri sono disperse in appositi spazi cimiteriali di cui all'art.80 comma 6, del D.P.R. 285/1990, c.d. cinerario comune se esistente, ovvero nell'ossario comune.

6. Dispersione delle ceneri. L'Ufficiale di Stato Civile è competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri di coloro che sono deceduti in Alice Bel Colle ovvero di coloro le cui ceneri vengano disperse nel territorio comunale.

Il provvedimento autorizzativo dovrà contenere i dati anagrafici del defunto, quelli del soggetto che effettua la dispersione, l'indicazione della data e del luogo di dispersione. Nel caso in cui la dispersione delle ceneri avvenga in altro Comune l'autorizzazione può essere rilasciata solo previo

nulla osta del Comune di destinazione al quale, successivamente, dovrà essere inviata copia dell'autorizzazione medesima.

La dispersione delle ceneri nell'ambito del territorio di Alice Bel Colle è autorizzata nei seguenti luoghi:

- nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione, che potrà essere, in mancanza di apposito manufatto, anche l'ossario comunale;
- in aree private, fuori dal centro abitato ad una distanza di almeno 200 metri da qualsiasi insediamento. La dispersione deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari; è fatto divieto agli stessi, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

La dispersione è vietata nei centri abitati così come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e smi (Nuovo codice della strada).

La dispersione è vietata in aria (al vento).

Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito Regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione con le Leggi Regionali ed i singoli regolamenti comunali.

Rif.: Art. 3, c. 1, let. c), d) ed e), L. 130/2001 e artt. 2, 3 e 4, c.1 e c. 4, L.R. 20/2007

ARTICOLO 79

CONSEGNA DELL'URNA - IMPEGNI DELL'AFFIDATARIO DELLE CENERI O DELL'ESECUTORE DELLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Nei casi in cui sia stato autorizzato l'affidamento o la dispersione di ceneri, a ciascuna copia del verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del D.P.R. 285/1990, devono essere allegati copia dell'autorizzazione e degli atti e/o delle dichiarazioni degli aventi titolo che ne sono stati il presupposto e di quelle previste ai successivi commi del presente articolo.

2. L'affidatario delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:

- a. l'impegno a custodire l'urna all'interno della propria abitazione con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e confinata (vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), le modalità di conservazione al fine di garantire che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali;
- b. qualora sia residente fuori dal Comune di Alice Bel Colle, di aver adempiuto a comunicare al proprio Comune dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e che il medesimo Comune non ha espresso eventuali dinieghi o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
- c. l'impegno a comunicare preventivamente all'Ufficio di Stato Civile l'intenzione di mutare la propria residenza, e quindi il trasferimento dell'urna, o all'interno del Comune o in altro Comune; in quest'ultimo caso sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione, ai fini del rilascio all'autorizzazione al trasporto delle ceneri affidate;
- d. la piena disponibilità ad assicurare l'accesso ai locali ove è custodita l'urna al personale comunale per le funzioni di vigilanza e controllo del mantenimento delle modalità di affidamento;
- e. l'impegno a conferire l'urna al cimitero di residenza qualora intenda recedere all'affidamento.

3. L'esecutore della dispersione delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:

- a. l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione;
- b. di non aver corrisposto a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
- c. di aver preventivamente comunicato al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri e che il medesimo Comune non ha espresso eventuali dinieghi o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;

d. di consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati.

e. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

f. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

4. La violazione delle disposizioni comunali di cui al presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Rif.: art. 3 , art. 4, c. 5. 6, 7 e 8, art. 6, c. 3 L.R. 20/2007

ARTICOLO 80 TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. E' consentita la sosta dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi in un locale appositamente individuato presso il Cimitero Comunale.

2. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affidamento o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri potranno essere avviate d'ufficio al cinerario comune, ove esistente, o all'ossario comune.

3. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche. Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n.196, recante: " Codice in materia di protezione dei dati personali".

CAPO X **POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO**

ARTICOLO 81 ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo orario disposto con provvedimento comunale, ed affisso all'entrata del Cimitero stesso.

ARTICOLO 82 DISCIPLINA DI INGRESSO

1. Nei Cimiteri , di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

- d) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- e) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.
- f) è, inoltre, vietato fare questue e chiedere elemosina.

ARTICOLO 83 RITI RELIGIOSI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLO 84 CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

- 1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero.
- 2. La circolazione di veicoli addetti al trasporto di materiali è regolata dal Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici.

ARTICOLO 85 DIVIETI SPECIALI

- 1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi; accumulare neve sui tumuli;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare al di fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini di ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) fotografare cortei, tombe, operazioni funebri, opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
- 2. I divieti predetti, in quanto si possano applicare, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
- 3. Chiunque tenesse, all'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 86 LAPIDI, RICORDI, FOTOGRAFIE

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, i cippi ecc..
2. Se questi però, per il tempo e le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere messi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.
3. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

CAPO XI

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ARTICOLO 87

NECROFORO

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal personale comunale a ciò destinato sulla base della pianta organica e del mansionario vigenti.
2. Il necroforo del cimitero ha la responsabilità di tutto quanto riguarda e si compie e si deve compiere nell'interno di esso, ed a lui sono domandate le seguenti mansioni:
 - a) tenuta degli appositi registri prescritti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10.9.90 n. 285, sui quali dovrà prendere nota di tutti i cadaveri che entrano nei cimitero per esservi seppelliti, segnando per ciascuno di essi il nome, il cognome e l'età, la data del seppellimento e del posto dove viene inumato, indicando il numero della fossa, se nel campo comune, o la tomba col numero relativo se in sepoltura privata; l'indicazione dei trasferimenti di salme da tombe comuni in tombe private o nel l'ossario generale, o per essere trasferite fuori del cimitero;
 - b) ritiro degli ordini di seppellimento che accompagnano ciascuna salma e sua registrazione;
 - a) scavo delle fosse per il seppellimento delle salme nei campi comuni e, non appena calatovi il feretro, loro copertura con sistemazione ghiaia;
 - b) scavo delle fosse per esumazioni ordinarie (decorsi 10 anni dalla data di inumazione) sia su ordinanza del Sindaco che su richiesta dei famigliari, provvedendo alla rimozione e raccolta dei resti di salma, pulizia, raccolta materiale di scarto e copertura della fossa;
 - e) pulizia generale del cimitero, estirpazione delle erbe dei viali, riattazione e sistemazione degli abbassamenti e screpolature delle tombe, piccole manutenzioni (riverniciatura grate, infissi, cancelli, rappezzi murari, stuccature, ecc.);
 - f) ricognizione dei feretri per constatare la loro corrispondenza alle prescrizioni del regolamento;
 - g) sorveglianza all'ingresso del pubblico che entra ed esce dal cimitero;
 - h) provvedere alla pulizia e cura dei locali annessi al cimitero (camera mortuaria, magazzini, ecc.) ed alla cura e pulizia di tutti gli arredi, attrezzi e mezzi inerenti ai servizi.
 - i) fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori , indirizzandoli, se occorre, agli uffici comunali competenti.
 - l) ogni altra attività e funzione inerenti al buon funzionamento del Servizio Cimiteriale.
3. Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:
 - dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc...
 - dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
 - dall'Ufficio Demografico per i servizi funebri;

ARTICOLO 88

DOVERI SPECIFICI DEL PERSONALE

1. Il personale addetto ai cimiteri, ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge. In servizio deve vestire la divisa e tenerla in condizioni decorose. E' fatto rigoroso divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito. Infine è vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie.
2. Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

CAPO XII

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 89

IMPRESE - AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE OPERE

1. Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Prima di dare inizio a qualsiasi lavoro nel Cimitero, si deve ottenere apposita autorizzazione o comunicazione da parte dell'Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici.
3. Alle imprese è vietato svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

ARTICOLO 90

RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE

1. Durante il corso dei lavori di costruzione di opere, gli imprenditori devono provvedere, oltre che ad evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private, a porre attorno agli scavi ed alle opere in costruzione, gli opportuni ripari atti ad evitare danni o disgrazie alle persone che, per ragioni personali, devono transitare nelle adiacenze dei lavori e sarà pienamente a carico dell'imprenditore dei lavori e del concessionario ogni responsabilità in proposito, sia civile che penale, scaricandone totalmente il Comune, il personale responsabile dei Servizi Cimiteriali e l'addetto alla sorveglianza del Cimitero.

ARTICOLO 91

RECINZIONE AREE — MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Tecnici Lavori Pubblici.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

4. Il necroforo ha l'obbligo di vigilare e di segnalare agli Uffici competenti eventuali violazioni verificatesi.

ARTICOLO 92 INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALI

1. La circolazione di veicoli delle imprese e' regolata dalle norme presenti nel presente Regolamento; la sosta deve essere nei limiti indispensabili.
2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.
4. Per esigenze di servizio si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.

ARTICOLO 93 ORARIO DI LAVORO

1. L'orario il lavoro è fissato dal Responsabile del Servizio Tecnico nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile Servizio Tecnico.

ARTICOLO 94 SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. Quattro giorni prima della ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione dell'ufficio competente.

ARTICOLO 95 ORNAMENTAZIONE SEPOLTURE

1. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza.
2. Gli addetti a tali lavori devono però essere autorizzati.

CAPO XIII IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 96 FUNZIONI – LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta, possono: svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, presso gli uffici del Comune; fornire i feretri e gli accessori relativi; prestare eventuali cure alla salma; effettuare il trasporto di salme in altri comuni.

2. Per l'esercizio di tale attività, le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18.6.1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre devono altresì disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dall'art. 21 del Reg. P.M. (per esplicito dettato della D.G.R. n. 115-6947 del 5.8.2002 e nota n. 39363/5.11.2002 A.S.L. 7 viene sospesa temporaneamente l'attività di verifica della autorimesse da parte dell'A.S.L. di cui all'art. 21 comma 3 del Reg. P.M. e dei carri funebri di cui all'art. 20 comma 2).

ARTICOLO 97

DIVIETI

1. E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 98

SANZIONI

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, che peraltro costituiscono mero recepimento di quelle dettate dal Reg. P.M., quando non costituiscono reato previsto dal codice penale, sono punite con sanzioni prevista dall'art. 358 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, come modificato per effetto dell'art. 3 Legge 21.7.1961, n. 603 e degli articoli 32 e 113 della L. 24.11.81, n. 689.

Rif.: Art. 107 Reg. P.M.

ARTICOLO 99

ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Il presente regolamento regola la materia; pertanto dalla data di entrata in vigore dello stesso, si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento.

2. Per quanto non e' previsto nel presente regolamento si osservano le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, N. 1265 e s.m.i. e quelle del Regolamento Nazionale

di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, N. 285 , che avranno in ogni caso, valore assoluto contro ogni eventuale disposizione contraria del presente Regolamento.

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI	
ARTICOLO 1	
OGGETTO	
ARTICOLO 2	
COMPETENZE	
ARTICOLO 3	
RESPONSABILITA'	
ARTICOLO 4	
FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DI EPIGRAFI.....	
CAPO I	
DEI PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA	
ARTICOLO 5.....	
DICHIARAZIONE DIMORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSO	
ARTICOLO 6	
ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO	
ARTICOLO 7	
DENUNCIA DELLA CAUSA DIMORTE	
ARTICOLO 8	
ACCERTAMENTI NECROSCOPICI	
ARTICOLO 9.....	
REFERTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	
ARTICOLO 10	
RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTIMORTALI O OSSA UMANE	
CAPO II	
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	
AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO	
ARTICOLO 11	
TERMINI DI OSSERVAZIONE	
ARTICOLO 12	
MODALITA' DI OSSERVAZIONE	
ARTICOLO 13	
LOCALI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	
ARTICOLO 14	
AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO ED AL SEPPELLIMENTO DI CADAVERI, DI NATIMORTI, OSSA, FETI, ECC.	
ARTICOLO 15	

RISCONTRO DIAGNOSTICO	
ARTICOLO 16	
RILASCIO CADAVERI, OSSA, ECC. A SCOPO DI STUDIO	
ARTICOLO 17	
AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI	
CAPO III	
FERETRI	
ARTICOLO 18	
DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	
ARTICOLO 19.....	
AUTORIZZAZIONE VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO.....	
ARTICOLO 20	
FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASPORTI	
ARTICOLO 21	
SERVIZI FUNEBRI PER INDIGENTI.....	
ARTICOLO 22.....	
PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	
CAPO IV	
TRASPORTI FUNEBRI	
ARTICOLO 23	
TRAPORTI.....	
ARTICOLO 24	
MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO	
ARTICOLO 25	
TRASPORTI GRATUITI	
ARTICOLO 26	
ORARIO DEI TRASPORTI	
ARTICOLO 27	
RITI RELIGIOSI	
ARTICOLO 28	
TRASPORTI NON IN SEDE DI FUNERALE	
ARTICOLO 29	
MORTI PERMALATTIE INFETTIVE—RADIOATTIVITA'	
ARTICOLO 30	
TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE	
ARTICOLO 31	
TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO	
ARTICOLO 32	
NORME GENERALI PER I TRASPORTI	
ARTICOLO 33	
TRASPORTO DI RESTI E DI CENERI	
CAPO V	
STRUTTURA DEL CIMITERO.....	
ARTICOLO 34	
DISPOSIZIONI GENERALI SUL CIMITERO.....	
ARTICOLO 35	
OSSARIO COMUNE	
ARTICOLO 36	
SOPPRESSIONE DEL CIMITERO.....	
ARTICOLO 37	
COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO: PROGETTI –STUDIO TECNICO- RELAZIONE SANITARIA.....	
ARTICOLO 38.....	
ZONA DI RISPETTO	
CAPO VI	
INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	

ARTICOLO 39.....	
AMMISSIONE NEL CIMITERO	
ARTICOLO 40	
INUMAZIONE	
ARTICOLO 41.....	
CIPPO	
ARTICOLO 42.....	
TUMULAZIONE	
CAPO VII	
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE	
ARTICOLO 43	
ESUMAZIONE ORDINARIA	
ARTICOLO 44	
ESUMAZIONE NATI MORTI.....	
ARTICOLO 45	
AVVISI DI SCADENZA ORDINARIA	
ARTICOLO 46	
ESUMAZIONE STRAORDINARIA	
ARTICOLO 47.....	
ESTUMULAZIONI	
ARTICOLO 48.....	
OPERAZIONI <i>VIIETATE</i> —DENUNCIA	
ARTICOLO 49.....	
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - PAGAMENTO	
ARTICOLO 50	
RACCOLTA DELLE OSSA – GESTIONE RIFIUTI	
ARTICOLO 51.....	
OGGETTI DA RECUPERARE	
ARTICOLO 52	
DISPONIBILITA’ DEI MATERIALI	
CAPO VIII.....	
CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE	
ARTICOLO 53	
CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE.....	
ARTICOLO 54	
DEPOSITO PROVVISORIO.....	
<i>A) CONCESSIONE DI SEPLTURA INDIVIDUALE</i>	
ARTICOLO 55	
MODALITA’ DI CONCESSIONE	
ARTICOLO 56.....	
SISTEMAZIONE EMANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA INDIVIDUALE	
ARTICOLO 57	
DURATA - DECADENZA	
ARTICOLO 58	
SISTEMAZIONE DELLE SALME A SEGUITO DI DECADENZA	
ARTICOLO 59	
RINUNCIA DI SEPOLTURE—RIMBORSI	
<i>B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA’</i>	
ARTICOLO 60	
TOMBE DI FAMIGLIA O MONUMENTALI	
ARTICOLO 61	
MODALITA’ DI CONCESSIONE	
ARTICOLO 62	
PROGETTO—COSTRUZIONI DELLE OPERE—TERMINI - LIMITI DI IMPIEGO DELL’AREA	
ARTICOLO 63	
DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE DEI MANUFATTI	

ARTICOLO 64.....	
AVENTI DIRITTO IN SEPOLTURE DI FAMIGLIA	
ARTICOLO 65	
AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'	
ARTICOLO 66.....	
RICORDI FUNEBRI	
ARTICOLO 67	
ESTUMULAZIONE - VINCOLO	
ARTICOLO 68	
RECUPERO A FAVORE DEL COMUNE	
ARTICOLO 69	
DECADENZA - REVOCA - ESTINZIONE	
ARTICOLO 70.....	
PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELLA DECADENZA E REVOCA	
ARTICOLO 71	
DIVISIONE - RINUNCE - SUBENTRI	
ARTICOLO 72.....	
DISPONIBILITA' DEI MATERIALI	
ARTICOLO 73.....	
SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA' ANTERIORI AL REGOLAMENTO DI POLIZIAMORTUARIA (D.P.R. 285/1990)	
CAPO IX.....	
CREMAZIONE	
ARTICOLO 74	
CREMAZIONE – NORME GENERALI	
ARTICOLO 75	
CREMATORIO	
ARTICOLO 76	
RICHIESTA DELLA CREMAZIONE -MODALITA' PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	
ARTICOLO 77.....	
CREMAZIONE STRANIERI	
ARTICOLO 78	
CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI	
ARTICOLO 79	
CONSEGNA DELL'URNA - IMPEGNI DELL' AFFIDATARIO DELLE CENERI O DELL' ESECUTORE DELLA DISPERSIONE DELLE CENERI .	
ARTICOLO 80	
TUTELA DEI DATI PERSONALI	
CAPO X	
POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO	
ARTICOLO 81.....	
ORARIO	
ARTICOLO 82	
DISCIPLINA DI INGRESSO	
ARTICOLO 83	
RITI RELIGIOSI	
ARTICOLO 84	
CIRCOLAZIONE DI VEICOLI	
ARTICOLO 85	
DIVIETI SPECIALI	
ARTICOLO 86	
LAPIDI, RICORDI, FOTOGRAFIE	
CAPO XI	
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	
ARTICOLO 87	

NECROFORO	
ARTICOLO 88	
DOVERI SPECIFICI DEL PERSONALE	
CAPO XII	
IMPRESE E LAVORI PRIVATI	
ARTICOLO 89	
IMPRESE - AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE OPERE	
ARTICOLO 90.....	
RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE	
ARTICOLO 91	
RECINZIONE AREE—MATERIALI DI SCAVO	
ARTICOLO 92	
INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALI	
ARTICOLO 93	
ORARIO DI LAVORO	
ARTICOLO 94	
SOSPENSIONE DEI LAVORI	
ARTICOLO 95	
ORNAMENTAZIONE SEPOLTURE	
CAPO XIII	
IMPRESE POMPE FUNEBRI.....	
ARTICOLO 96	
FUNZIONI - LICENZA	
ARTICOLO 97	
DIVIETI	
CAPO XIV.....	
DISPOSIZIONI VARIE	
ARTICOLO 98	
SANZIONI	
ARTICOLO 99	
ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI	

